

**Pubblicazione delle variazioni accertate a seguito della verifica straordinaria per riordino fondiario e formazione della nuova cartografia catastale derivata dal data base topografico del Comune di Sabbio Chiese**

In esecuzione delle disposizioni dell'art. 10 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, del decreto ministeriale 20 luglio 1970 e dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, si avvertono i possessori dei beni posti nel territorio del Comune di Sabbio Chiese (BS) che a partire dall'8 gennaio 2018 presso la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Brescia Ufficio Provinciale - Territorio, via S. Caterina n. 3; la sede municipale del Comune di Sabbio Chiese; l'albo pretorio *on-line* del Comune di Sabbio Chiese ([www.comune.sabbio.bs.it](http://www.comune.sabbio.bs.it));

sono pubblicati i seguenti atti:

1. la mappa particellare vigente;
2. la mappa particellare della nuova cartografia risultante a seguito della verifica straordinaria;
3. il prospetto delle variazioni predisposte per l'aggiornamento censuario degli immobili del Catasto Terreni;
4. il prospetto dei soggetti intestatari delle particelle di Catasto Terreni interessate dalle variazioni di cui al punto 3.

Questi atti sono consultabili per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire dalla pubblicazione, fino al 6 febbraio 2018 incluso.

Durante il periodo di pubblicazione e nei trenta giorni successivi è consentito ai possessori dei beni, che sono stati oggetto di verifica, o loro delegati regolarmente autorizzati, di consultare, presso la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Brescia Ufficio Provinciale - Territorio, gli atti e la banca dati del catasto vigenti, per desumere ulteriori informazioni sulla trattazione dei beni anzidetti.

Per consultare gli atti di proprio interesse i possessori devono dimostrare a questo Ufficio la loro qualità di aventi diritto sui beni predetti e se regolarmente intestati in catasto è sufficiente l'esibizione di un documento di riconoscimento, in caso contrario dovrà essere esibito, unitamente al predetto documento di riconoscimento, anche un altro documento pubblico, idoneo a dimostrare la loro qualità di possessori.

Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni pubblicate non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano.

Entro 60 giorni dalla conclusione della pubblicazione degli atti sopra riportati, i soggetti interessati possono proporre ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Brescia. Quando l'esito della verifica straordinaria comporta l'attribuzione o la modifica della rendita catastale dei terreni l'Ufficio provvederà alla notifica ai sensi dell'art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000.

**\*\*\* INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE \*\*\*****Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze**

Se Lei ritiene che gli esiti della verifica non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Brescia indicata in intestazione il riesame degli atti, allegando alla domanda la documentazione riportante gli elementi e i dati che giustificano la richiesta (art. 2 quater del Dl n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). La domanda non sospende i termini previsti per la proposizione del ricorso al giudice tributario.

Se le informazioni riportate negli atti pubblicati (per esempio le generalità dell'intestatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete può rivolgersi direttamente a questo Ufficio o inviare una segnalazione *on-line* tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

**Ricorso/reclamo mediazione per controversie catastali**

*Quando e come presentare ricorso/reclamo (art. 17-bis del Dlgs n. 546/1992, inserito dal Dl n. 98/2011)*

Gli atti possono essere impugnati entro 60 giorni dalla data di fine pubblicazione. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1, L. n. 742/1969, come modificato dal D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014). Il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. L'istituto della mediazione ha la finalità di prevenire le liti, che possono essere risolte senza ricorrere al giudice tributario, e garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia. Il ricorso è improcedibile se viene proposto prima della scadenza del termine di 90 giorni previsto per la conclusione della mediazione. Dalla scadenza dei 90 giorni Lei ha trenta giorni di tempo per costituirsi davanti alla Commissione tributaria provinciale.

*A chi presentare il ricorso*

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente e notificato alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Brescia, indicato in intestazione.

*Come notificare il ricorso*

La notifica può avvenire tramite:

- consegna diretta alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Brescia che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno
- Ufficiale giudiziario (artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile)

*Dati da indicare nel ricorso*

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate contro cui si presenta ricorso
- il numero dell'atto impugnato
- l'oggetto e i motivi del ricorso
- l'eventuale proposta di mediazione
- le conclusioni, che contengono la richiesta rivolta alla Commissione tributaria provinciale e la dichiarazione da cui risulta il valore della lite, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3-bis del DPR n. 115/2002).
- la firma di chi presenta il ricorso o del difensore incaricato.

Per la natura della controversia concernente gli atti oggetto di pubblicazione Lei deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore abilitato, appartenente a una delle categorie indicate nei commi 3 e 5 dell'art. 12 del Dlgs n. 546/92.

*Come costituirsi in giudizio*

Per costituirsi in giudizio occorre, a pena di inammissibilità del ricorso, depositare il relativo fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.

*Il fascicolo contiene:*

- l'originale del reclamo/ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del reclamo/ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in quest'ultimo caso si deve attestare che la copia sia conforme all'originale del reclamo/ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia dell'atto impugnato
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della lite e la data di notifica del reclamo/ricorso.

Prima di costituirsi in giudizio, si è tenuti a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6 quater, del DPR n. 115/2002). L'indicazione che la controversia è di valore indeterminabile deve risultare da un'apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (se Lei decide di versare il contributo presso le tabaccherie deve utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

La parte che perde in giudizio può essere condannata al pagamento delle spese.

Se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, oppure non viene indicato il codice fiscale del ricorrente, il contributo unificato è aumentato fino della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n. 115/2002).

Responsabile del procedimento è il direttore dell'Ufficio (art. 5, Legge n. 241/1990).

**Informazioni**

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it). Per ulteriori chiarimenti in merito agli atti pubblicati Lei può rivolgersi personalmente presso: -lo sportello dedicato presso la sede comunale in via Caduti n°1 nei giorni di martedì 9-16-23-30 gennaio dalle 09 alle 12 e di giovedì 11-18-25 gennaio e 01 febbraio dalle 14 alle 17 -l'Urp della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Brescia Ufficio provinciale - Territorio di Brescia, Via Santa Caterina N° 3 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 o telefonicamente al numero 030 8354111